



Luogo di emissione:	Numero 10/ITE	Pag. 1
	Data 28/01/2015	

**DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO INFRASTRUTTURE TRASPORTI ENERGIA
N. 10/ITE DEL 28/01/2015**

**Oggetto: Porto di Ancona - Approvazione dell'Adeguamento Tecnico Funzionale del
vigente PRP ai fini dell'intervento di riprofilatura delle banchine n. 4 e n. 5.**

**IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO INFRASTRUTTURE TRASPORTI ENERGIA**

.....

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'articolo 10 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

- D E C R E T A -

- Di approvare, ai sensi dell'art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale dei Porti approvato con DACR 149 del 02/02/2010, l'Adeguamento Tecnico Funzionale del vigente Piano Regolatore del Porto di Ancona ai fini all'intervento di riprofilatura delle banchine n. 4 e n. 5, composto dai sotto indicati elaborati firmati digitalmente e pubblicati sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo http://www.regione.marche.it/Porti/PortidellaRegioneMarche/Ancona_.aspx sul quale ha espresso avviso favorevole la terza sezione del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici nell'adunanza del 25/09/2014 (prot. n. 50/2014):
 - RELAZIONE TECNICA (proprietà firma digitale 2015/01/28 11:39:49 +01'00')
 - RELAZIONE SINTETICA ASPETTI AMBIENTALI (proprietà firma digitale 2015/01/28 11:42:46 +01'00')
 - TAV 1 – mappe e foto storiche del porto di Ancona (proprietà firma digitale 2015/01/28 11:42:47 +01'00')
 - TAV 2 - -PRP vigente – planimetria e particolare area intervento (proprietà firma digitale 2015/01/28 11:42:49 +01'00')
 - TAV 3 – previsione del PPE del porto del comune di Ancona (proprietà firma digitale 2015/01/28 11:42:50 +01'00')
 - TAV 4 – stato di fatto area di intervento (proprietà firma digitale 2015/01/28 11:42:52 +01'00')
 - TAV 5 – stato di fatto banchina e fondali limitrofi (proprietà firma digitale 2015/01/28 11:42:53 +01'00')
 - TAV 6 – progetto: planimetria, sezioni tipo, prospetto e particolari (proprietà firma digitale 2015/01/28 11:42:54 +01'00')
 - TAV 7 – progetto: sezioni e calcolo dei volumi (proprietà firma digitale 2015/01/28 11:42:55 +01'00')
 - TAV 8 – rappresentazione schematica di ulteriori tipologie strutturali idonee all'intervento (proprietà firma digitale 2015/01/28 11:42:56 +01'00').



Luogo di emissione:	Numero 10/117E	Pag. 2
	Data 28/04/2015	

- Di disporre che una copia del presente provvedimento, completa degli elaborati progettuali timbrati con gli estremi del decreto di approvazione e firmati dal Dirigente del Servizio Infrastrutture Trasporti Energia, sia depositata agli atti del Servizio.
- Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Autorità portuale di Ancona, al Comune di Ancona, alla Direzione Marittima di Ancona e alla Terza Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

IL DIRIGENTE
(Ing. Maria Pompei)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 1994 n. 84, art. 5, comma 4;
- DACR n. 149 del 02/02/2010 di approvazione del "Piano Regionale dei Porti", art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione.

MOTIVAZIONE

Procedimento Amministrativo

Il porto di Ancona è classificato nella 2ª categoria 1ª classe dei porti marittimi nazionali e nella 1ª categoria (difesa militare e sicurezza dello stato) in base al R.D. n. 5629 del 30.07.1988.

Con la Legge n. 84/1994 lo scalo dorico è stato inserito tra i 18 porti di interesse nazionale, sede di Autorità portuale.

Vista la competenza dell'Autorità Portuale sul porto di Ancona la stessa ha trasmesso alla terza Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con nota del 24/04/2014 n. 1827, per "esame e parere" la proposta di Adeguamento tecnico funzionale del PRP ai fini dell'intervento di riprofilatura delle banchine n. 4 e n. 5.

La terza sezione ha esaminato la documentazione pervenuta e, udita la Commissione relatrice, ha espresso *avviso favorevole* sulla proposta presentata alla luce delle considerazioni contenute nel voto espresso nella seduta del 25/09/2014 n. protocollo 50/2014 e che qui si riporta:

"PARERE

- *Che sulla proposta di adeguamento tecnico funzionale delle opere previste dal piano Regolatore portuale di Annona, trasmessa dalla competente Autorità portuale, si possa esprimere un avviso favorevole alla luce:*
 - *della delibera del competente Comitato portuale del 09/07/2014 n. 10 di cui al punto 1.1;*
 - *del favorevole avviso del Comune di Ancona con nota del 22/07/20104 n. 75132 di cui al punto 1.2;*
 - *del favorevole avviso espresso, con prescrizioni, dalla competente Autorità Marittima di cui al punto 1.4;*



Luogo di emissione:	Numero 10/ITE	Pag. 3
	Data 28/01/2015	

- *dal riconoscimento della fattispecie di adeguamento tecnico funzionale delle opere previste dal vigente piano regolatore portuale di cui al 2.1;*
- *della completezza formale degli elaborati a corredo della proposta di adeguamento tecnico funzionale di cui al punto 2.2;*
- *delle considerazioni relative al requisito della "fattibilità tecnica" delle opere sottese dall'adeguamento tecnico funzionale, con prescrizioni, di cui al punto 3.1;*
- *delle considerazioni ambientali di cui al punto 3.2;*
- *che al fine di perfezionare la presente procedura di adeguamento tecnico funzionale, occorre pervenire alla formale comunicazione alla Regione Marche dell'esito del parere medesimo, per il necessario conclusivo provvedimento nei modi e nelle forme amministrative di propria competenza."*

A seguito del parere rilasciato dalla terza Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici l'Autorità Portuale di Ancona ha inoltrato alla Regione Marche la proposta di Adeguamento Tecnico in questione unitamente al parere con nota prot. n. 002983 del 02/12/2014.

La proposta di Adeguamento Tecnico depositata è costituita dai seguenti elaborati:

- RELAZIONE TECNICA (proprietà firma digitale 2015/01/28 11:39:49 +01'00')
- RELAZIONE SINTETICA ASPETTI AMBIENTALI (proprietà firma digitale 2015/01/28 11:42:46 +01'00')
- TAV 1 – mappe e foto storiche del porto di Ancona (proprietà firma digitale 2015/01/28 11:42:47 +01'00')
- TAV 2 - -PRP vigente – planimetria e particolare area intervento (proprietà firma digitale 2015/01/28 11:42:49 +01'00')
- TAV 3 – previsione del PPE del porto del comune di Ancona (proprietà firma digitale 2015/01/28 11:42:50 +01'00')
- TAV 4 – stato di fatto area di intervento (proprietà firma digitale 2015/01/28 11:42:52 +01'00')
- TAV 5 – stato di fatto banchina e fondali limitrofi (proprietà firma digitale 2015/01/28 11:42:53 +01'00')
- TAV 6 – progetto: planimetria, sezioni tipo, prospetto e particolari (proprietà firma digitale 2015/01/28 11:42:54 +01'00')
- TAV 7 – progetto: sezioni e calcolo dei volumi (proprietà firma digitale 2015/01/28 11:42:55 +01'00')
- TAV 8 – rappresentazione schematica di ulteriori tipologie strutturali idonee all'intervento (proprietà firma digitale 2015/01/28 11:42:56 +01'00')

Questa Amministrazione ha avviato il procedimento per l'approvazione dell'Adeguamento Tecnico funzionale di cui all'art. 8, comma 4 delle NTA del Piano Regionale dei Porti il 02/12/2014.

A sensi dell'art. 8 comma 5 delle NTA del Piano Regionale dei Porti il termine per la definizione del procedimento è fissato in 60 giorni; detti tempi decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza, salvo l'interruzione e prolungamento di tale termine per una eventuale richiesta di atti integrativi.

Dell'avvio del procedimento né è stata data notizia con la pubblicazione di apposito avviso sul BUR n. 118 del 24/12/2014 al fine di portare il procedimento a conoscenza dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

In base all'art. 7 della LR 44/94 la facoltà di intervenire nel procedimento è ammessa fino a dieci giorni prima della scadenza dei termini per la sua definizione, pertanto entro il 21/01/2014.



Luogo di emissione:	Numero 10/ITE	Pag. 4
	Data 28/01/2015	

I soggetti indicati negli art. 7 e 9 della L. 241/90 hanno potuto prendere visione degli atti del procedimento ed inviare memorie scritte e documenti, ai sensi dell'art. 10 della stessa Legge, presso il Servizio Infrastrutture Trasporti Energia, Via Palestro, 19, Ancona secondo le modalità previste nell'avvio del procedimento pubblicato.

Nel procedimento amministrativo in questione è competenza della Regione Marche valutare la conformità della proposta di adeguamento al comma 3 dell'art. 8 delle NTA e, pertanto, che:

- sia coerente con gli obiettivi e le scelte di programmazione del PRP vigente;
- non apporti modifiche sostanziali alla conformazione e al dimensionamento complessivo dell'impianto portuale;
- non contenga opere soggette a VIA o a Valutazione di Incidenza.

Nessuna osservazione in merito è giunta nei termini prescritti.

Nessun atto integrativo è stato chiesto al fine di concludere il procedimento in questione.

Valutazione del Progetto

Piano Regolatore Portuale Vigente

Il vigente Piano Regolatore Portuale del Porto di Ancona è costituito dalla "variante al Piano Regolatore Portuale del Porto di Ancona" approvata in via definitiva con D.M. n° 1604 in data 14.07.1988, a seguito del parere espresso dalla Terza Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP., con voto n° 1 del 27/28 gennaio 1988.

Nel 1995, ai sensi della stessa legge n.84/94, è stata istituita l'Autorità portuale di Ancona, al cui Comitato portuale sono riservati i compiti di dare attuazione al menzionato art.5 della legge n.84/94 per l'adozione del Piano Regolatore del Porto (P.R.P.) e relative varianti.

L' Autorità portuale di Ancona, istituita nel 1995 dopo un anno dall'entrata in vigore della Legge 84/94, si è trovata, a dover decidere in merito al rispetto di quanto dettato dalla stessa Legge 84/94 sulla pianificazione dell'area portuale e si è espressa:

- confermando le previsioni del vigente P.R.P. dell'88 per quanto attiene le opere di ampliamento a mare già previste;
- individuando una formula tecnico-giuridica che consentisse all'Autorità Portuale di procedere alla redazione di un nuovo strumento programmatico del futuro assetto del porto che tenesse conto delle nuove realtà e prospettive emergenti, naturalmente d'intesa con l'Amministrazione comunale, così come espressamente richiesto dalla stessa legge 84/94.

Per facilitare il raggiungimento delle prescritte intese, il Comitato Portuale e l'Amministrazione Comunale di Ancona concordarono, nel 1998, di affidare congiuntamente ad un medesimo gruppo di progettisti l'incarico di procedere alla redazione della variante al piano regolatore del porto (di competenza dell'Autorità portuale) e di quello del nuovo assetto urbanistico dell'area comunale (di competenza del Comune), sempre con la espressa previsione di far salva, in ogni caso, la realizzazione delle opere di ampliamento in corso di realizzazione.



Luogo di emissione:	Numero 10/17E	Pag.
.....	Data 28/01/2015	5

Il nuovo strumento denominato "Piano di Sviluppo del Porto", pertanto, una volta ottenute le prescritte approvazioni, avrebbe dovuto avere la duplice valenza:

- di variante al Piano regolatore del porto di Ancona, ai sensi art. 5 della legge n.84/94;
- di piano particolareggiato esecutivo comunale e di variante al P.R.G. per le aree comunali interconnesse al porto.

Il Consiglio Comunale di Ancona con deliberazione n. 34 del 29/03/04 ad oggetto "Piano Particolareggiato del Porto in Variante al P.R.G.- Adozione", al fine di semplificare le relative procedure, ha adottato contestualmente, in un unico atto, il Piano Particolareggiato del Porto e la Variante al P.R.G. che ne costituisce il presupposto di legittimità.

Il 25 febbraio 2005 il Comitato portuale ha deliberato l'adozione della corrispondente variante al Piano Regolatore Portuale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 84 del 1994.

Il Consiglio Comunale di Ancona, per la parte di sua competenza, ha approvato lo strumento di pianificazione denominato Piano Particolareggiato Esecutivo (P.P.E.) del Porto, con deliberazione n.130 del 14/11/2005 (B.U.R. Marche n° 116 del 22/12/2005).

La proposta di variante al P.R.P., trasmessa al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per il parere di competenza, è stata esaminata favorevolmente dal Consiglio Superiore con voto n. 1/08, reso nell'adunanza del 30.05.2008.

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, della L. 84/94 la proposta di piano è stata sottoposta alla procedura per la valutazione di impatto ambientale che ha avuto esito negativo.

Valutazione della coerenza della proposta di ATF al comma 3 dell'art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale dei Porti.

L'intervento proposto, nonostante non sia conforme al vigente piano regolatore portuale, può ritenersi coerente, trattandosi di una modesta "ricalibrazione" dell'assetto planimetrico di un'opera esistente senza cambio di destinazione d'uso e che, pertanto, non modifica in alcun modo la conformazione o il dimensionamento complessivo dell'impianto portuale; inoltre non è in contrasto con il vigente PRG come da parere reso dal Comune di Ancona e riportato nel voto espresso dalla terza sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP del 25/09/2014 prot. n. 50/2014.

Non risulta neppure in contrasto con gli obiettivi di sviluppo tracciati dal Piano regionale dei Porti (approvato con DACR 149/2010) per il porto di Ancona.

Per quanto concerne la verifica del fatto che l'ATF non contenga opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale regionale (nel seguito VIA), si rappresenta che il porto di Ancona, in quanto accessibile a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, rientra tra i porti di cui al punto 11 dell'allegato II alla parte seconda del d.lgs. n. 152/06.

Ciò significa che è incluso tra i porti i cui progetti devono essere sottoposti a VIA con procedimento in capo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, così come spetta al medesimo Ministero valutare se le modifiche ai progetti di tali porti, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, possano avere "notevoli ripercussioni negative sull'ambiente" e pertanto debbano essere sottoposti a verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del medesimo d.lgs. 152/06 (c.d. screening).

NS



Luogo di emissione:	Numero 10/173	Pag. 6
	Data 29/01/2015	

In virtù di tale competenza i rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, durante la seduta della terza sezione del Consiglio Superiore dei Lavori hanno comunicato che il progetto definitivo di cui all'ATF in esame dovrà essere sottoposto a screening ai sensi e per gli effetti del succitato articolo 20.

Per quanto concerne la verifica del fatto che l'ATF non contenga opere soggette a Valutazione di Incidenza (nel seguito VI) considerato che:

- l'intervento di cui all'ATF in esame è localizzato ad una distanza, in linea d'aria, pari a 2,33 km rispetto al perimetro esterno dei seguenti siti della Rete Natura 2000: ZPS IT5320015 – Monte Conero e SIC IT5320005 – Costa tra Ancona e Portonovo, il cui ente gestore, ai sensi e per gli effetti della L.R. Marche n. 6/2007, è l'Ente Parco Naturale del Conero (con riferimento ai nuovi perimetri pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 350 del 21/12/2013, a seguito dell'iter di ripermimetrazione dei siti della rete Natura 2000 delle Marche, avviato il 04/12/2010 mediante l'approvazione della deliberazione di G.R. Marche n. 1421);
- la direttiva 92/43/CEE, c.d. direttiva "habitat", all'art. 6, paragrafo 3, stabilisce che *"Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblici."*
- Il D.P.R. n. 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", all'articolo 5, commi 3 e 4, stabilisce quanto di seguito riportato:

"3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G."



Luogo di emissione:	Numero 10/17E	Pag.
.....	Data 28/01/2015	7

- la Valutazione d'Incidenza si applica anche agli interventi che pur ricadendo all'esterno dei siti della Rete Natura 2000 potrebbero determinare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati in tali siti;
- il d.lgs. n. 152/06 all'articolo 10, comma 3, stabilisce che *"La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale."*;
- la L.R. Marche n. 6/2007 all'articolo 24, comma 1, lettera a) attribuisce la gestione dei siti della Rete Natura 2000 agli enti di gestione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 per i siti o per le porzioni dei medesimi ricadenti all'interno del perimetro delle aree naturali medesime e, al successivo comma 3, lettera b), del chiarisce che la gestione consiste anche nell'effettuazione della valutazione di incidenza di interventi qualora i medesimi non siano sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale ovvero nella redazione del parere in ordine alla valutazione di incidenza nel caso in cui tali interventi siano soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale;
- la L.R. Marche n. 3/2012, recante *"Disciplina regionale della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)"*, all'art 5, comma 5, stabilisce che qualora un intervento sia soggetto alla procedura di verifica di assoggettabilità e ricada anche nell'ambito di applicazione del D.P.R. n. 357/97, la verifica di assoggettabilità comprende la Valutazione di Incidenza;
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha già comunicato che il progetto definitivo di cui all'ATF in esame dovrà essere sottoposto a screening ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 del d.lgs. n. 152/06;

tutto ciò considerato, si ritiene opportuno che, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 152/06 sul progetto definitivo, nonostante la ridotta entità delle opere previste dall'ATF in esame, la distanza dai confini dei siti della Rete Natura 2000 e la localizzazione interna al bacino portuale, un bacino chiuso che dovrebbe poter trattenere l'eventuale diffusione di materiale in sospensione e/o di eventuali inquinanti connessi all'intervento in oggetto, venga verificata con l'Ente Parco Naturale del Conero - autorità competente in materia ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera a), della L.R. Marche n. 6/2007 - la necessità di acquisire il parere in ordine alla valutazione di incidenza.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Alla luce delle considerazioni sopra esposte il progetto in questione è conforme ai criteri di cui al comma 3 dell'art. 8 delle NTA del Piano Regionale dei Porti. Il Comune ha espresso l'intesa sull'intervento in questione con Delibera del Consiglio Comunale n. 89 del 15/07/2014.

Vista la normativa in materia, il procedimento e l'istruttoria svolta, si propone l'adozione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Nicoletta Santelli)



Luogo di emissione:	Numero 10/ITE	Pag. 8
	Data 28/01/2015	

- ALLEGATI -
nessuno